



Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 110-2024 - Seduta N° 3853 - del 07/02/2024 - Numero d'Ordine 22

Prot/2024/153970

Oggetto APPROVAZIONE PIAO - PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2024-2026 - DI ALFA

Struttura Proponente Settore Sistema regionale della formazione

Tipo Atto Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni TOTI	Presidente della Giunta Regionale	X	
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Simona FERRO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore		X
Angelo GRATAROLA	Assessore	X	
Alessio PIANA	Assessore	X	
Augusto SARTORI	Assessore	X	
Marco SCAJOLA	Assessore	X	
		7	1

Relatore alla Giunta SCAJOLA Marco

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 3 sub a

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA
-

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), convertito con la legge 6 agosto 2021, n. 113 e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 6 che:
 - ha introdotto nell'ordinamento lo strumento programmatico denominato Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), il quale assorbe, tra gli altri, il Piano della performance, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, il Piano organizzativo del lavoro agile, il Piano triennale dei fabbisogni del personale e il Piano di azioni positive;
 - ha stabilito che detto Piano sia adottato dalle pubbliche amministrazioni, escluse le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n.165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno;
- il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81 (Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione);
- il decreto ministeriale 30 giugno 2022, n. 132 (Regolamento in materia di Piano integrato di attività e organizzazione, di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113);

VISTA la legge regionale 6 aprile 2022, n. 4 “Disciplina dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza della Regione Liguria” e successive modificazioni e, in particolare l'art. 5 che:

- al comma 3, dispone che, al fine della predisposizione del Piano integrato di Attività e Organizzazione da parte degli enti strumentali, delle agenzie regionali e degli enti di gestione delle aree protette regionali, la Giunta regionale impartisca specifici indirizzi nel rispetto della disciplina statale in materia;
- al comma 4, dispone che detto Piano, con esclusione della sezione in materia di trasparenza e anticorruzione, sia approvato con deliberazione della Giunta regionale;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta regionale 30 settembre 2022, n. 925 “Indirizzi in materia di predisposizione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (art. 6 del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con la legge 6 agosto 2021, n. 113) per gli enti strumentali, le agenzie regionali e gli enti di gestione delle aree protette regionali, emanati ai sensi dell'art. 5, c. 3 della l.r. 6 aprile 2022, n. 4” che indica procedure, contenuti e indirizzi generali per la predisposizione del PIAO prevedendo, tra l'altro, che la Direzione Centrale Organizzazione, avvalendosi dell'attività del Settore Performance, Trasparenza e Anticorruzione e del Settore Risorse Umane formuli un parere sulla coerenza del Piano Triennale dei fabbisogni di personale con l'attività di programmazione regionale e la rispondenza del medesimo ai contenuti minimi richiesti dal D.L. 80/2021 e dal D.M. 132/2022 e che lo invii all'ente interessato per la successiva adozione;
- la deliberazione di Giunta regionale 6 ottobre 2023, n. 974 “Indirizzi in materia di predisposizione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026 da parte degli enti strumentali, delle agenzie regionali e degli enti di gestione delle aree protette regionali” che integrano i precedenti Indirizzi di cui alla d.G.r. 925/2022;

VISTI inoltre:

- la legge regionale 24 dicembre 2010 n. 22 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - Legge finanziaria 2011) che all'articolo 7 - Assunzioni di personale da parte degli enti del settore regionale allargato stabilisce: “Fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'art. 9 del decreto legge 31/5/2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30/7/2010, n. 122, è fatto divieto agli enti del settore regionale allargato, come individuato ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - Legge finanziaria 2006) e successive modifiche e integrazioni, di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato o indeterminato se non previa autorizzazione regionale. La Giunta regionale definisce le modalità di attuazione del presente articolo”;

- la deliberazione della Giunta Regionale del 25 febbraio 2011, n. 198 ad oggetto “Linee di indirizzo per gli enti del settore regionale allargato e società *in house* in materia di contenimento della spesa pubblica”, che fornisce linee di indirizzo agli Enti del settore regionale allargato ed alle Società *in house* al fine di dare piena attuazione alle citate misure di contenimento della spesa;
- la legge regionale 30 novembre 2016, n. 30 “Istituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento (ALFA) e adeguamento della normativa regionale” ed in particolare l’articolo 13, comma 1, lett. b) relativo ai provvedimenti di ALFA soggetti al controllo della Giunta Regionale ivi compresi quelli relativi alla dotazione organica;

POSTO che:

- il predetto articolo 7 della l.r. 22/2010, al comma 3, impone, sulla scorta della disciplina dettata dagli articoli 29, 30 e 34 bis del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., quale presupposto dell’emanazione di qualsivoglia bando di concorso o selezione o di assunzione, l’esperimento delle procedure di mobilità;
- in merito al medesimo articolo 7 della l.r. 22/2010 le Linee guida di cui alla d.G.R. 198/2011 esplicitano “il divieto per gli enti del settore regionale allargato, fra cui sono comprese le aziende ed Enti del SSR, di effettuare assunzioni a tempo determinato o indeterminato di personale in carenza di autorizzazione regionale. La violazione del divieto costituisce fattispecie di illecito amministrativo, che genera un livello specifico di responsabilità amministrativa a carico dei dirigenti proponenti e degli organi preposti all’adozione del provvedimento. L’autorizzazione regionale deve essere richiesta dall’Ente, attraverso il suo organo di vertice, al Dipartimento regionale competente per materia, prima dell’attivazione delle procedure di mobilità, selettive o concorsuali.”;
- ne consegue che gli Enti del Settore regionale allargato sono tenuti a “predisporre il proprio Piano assunzioni annuale, trasmetterlo al Dipartimento competente per materia, ai fini dell’approvazione da parte della Giunta Regionale, anche a titolo di autorizzazione preventiva alle assunzioni, a valere esclusivamente per l’annualità di riferimento. Detti Enti dovranno comunicare ai competenti Dipartimenti le assunzioni effettuate in applicazione del Piano. L’efficacia autorizzatoria del provvedimento della Giunta che approva il Piano cessa allo spirare dell’anno di riferimento.”;

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta Regionale del 5 ottobre 2021, n. 874 ad oggetto “Misure di riorganizzazione delle politiche di programmazione e di reclutamento del personale di ogni categoria e qualifica del personale del sistema regionale” secondo cui, nelle more della ridefinizione del quadro normativo in materia di programmazione e reclutamento del personale, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della l.r. n. 22/2010, tutte le assunzioni a tempo determinato e indeterminato, di personale dirigente e delle categorie previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro degli enti del settore regionale allargato, anche integralmente finanziate da fondi comunitari, ivi incluse quelle derivanti da processi di mobilità o da mobilità volontaria, debbano essere preventivamente autorizzate dalla Regione Liguria a seguito di istruttoria congiunta effettuata dal Dipartimento competente e dalla Direzione Centrale Organizzazione, e debbano essere previste nel Piano Triennale dei fabbisogni di personale ovvero nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), adottato in attuazione della normativa statale vigente;

VISTA la nota prot. n. 45836 del 22 dicembre 2023 con la quale ALFA ha trasmesso a Regione Liguria la propria proposta di PIAO per il triennio 2024-2026 ai fini delle valutazioni di cui sopra;

VISTA la nota prot. 1874492 del 22 dicembre 2023 con la quale il Settore Performance, Trasparenza e Anticorruzione ha comunicato che l’articolazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - Sottosezione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2024-2026 di ALFA risulta conforme alle previsioni dell’art. 6 del d.l. 80/2021, convertito con legge 113/2021, e del D.M. 132/2022, specificando la necessità di acquisire il parere preventivo del Settore Risorse Umane in relazione alla Sottosezione “Piano triennale dei fabbisogni di personale”;

VISTA la nota prot. 24758 del 9 gennaio 2024 con la quale il Settore Risorse Umane ha comunicato il proprio parere di conformità della proposta di PIAO di cui alla sopracitata nota del 22 dicembre 2023, relativamente alla Sottosezione “Piano triennale dei fabbisogni di personale”, ferma restando la vigente normativa in materia;

POSTO che le eventuali nuove assunzioni saranno subordinate alla disponibilità delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto degli eventuali limiti a tal fine previsti dalla normativa nazionale;

DATO ATTO che, a seguito dei pareri come sopra espressi dal Settore Performance, Trasparenza e Anticorruzione e dal Settore Risorse Umane, con decreto del Direttore Generale n. 141 del 22 gennaio 2024 ALFA ha adottato il proprio PIAO 2024-2026 e lo ha trasmesso alla Regione con nota prot. 3185 del 25 gennaio 2024;

RITENUTO pertanto di approvare il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO) di ALFA per gli anni 2024-2026 ed il relativo Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e autorizzare il relativo “Piano triennale dei fabbisogni di personale”;

RITENUTO altresì di raccomandare ad ALFA i conseguenti adempimenti relativi alla pubblicazione del PIAO di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80;

SU PROPOSTA dell’Assessore alla Formazione, Orientamento e Programmi Comunitari di competenza

DELIBERA

per le motivazioni in premessa specificate e che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare, ai sensi ai sensi del combinato disposto della legge regionale n.22/2010 e della legge regionale n. 4/2022 nonché delle d.G.R. n. 874/2021, n. 925/2022 e 974/2023, il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO) comprendente la Sottosezione “Piano triennale dei fabbisogni di personale“ per il triennio 2024-2026 di ALFA, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di raccomandare ad ALFA i conseguenti adempimenti relativi alla pubblicazione del Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO) - Sottosezione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2024-2026, di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80;
3. di dare atto che dal presente provvedimento non discendono ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.